

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 1951

(53ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali » (N. 1846):

ZIINO, <i>relatore</i>	Pag. 531
PRESIDENTE	532
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	532

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Braitenberg, Caron, Castagno, De Gasperis, Fiore, Ghidetti, Giua, Longoni, Molinelli, Origlia, Bergmann, Pezzullo, Pontremoli, Tamburrano, Tartufoli, Ziino.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, senatore Battista.

CARON, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Tartufoli: « Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali » (N. 1846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591 decorre dalla data del decreto ministeriale di attuazione, 20 dicembre 1950, emanato per gli effetti dell'articolo 3 della legge stessa.

Dichiaro aperta la discussione.

ZIINO, *relatore*. Si tratta di un disegno di legge di argomento molto semplice. I colleghi ricorderanno che il governo fascista a suo tempo dispose il versamento di una cauzione da parte di tutte le aziende che sono sottoposte a licenza di commercio. Con questo intendeva raggiungere due effetti, l'uno di favorire la sottoscrizione di un prestito pubblico,

l'altro di finanziare, attraverso gli interessi dei titoli dati a cauzione, la Confederazione fascista dei commercianti.

Dopo la guerra, sciolta questa Confederazione, si presentava al Ministero delle finanze un'alternativa: o integrare queste cauzioni per adeguarle al nuovo valore della moneta, o restituirle agli aventi diritto al fine di scaricare gli Uffici di un lavoro piuttosto ingente per cauzioni di importo assai modesto. Si preferì questa seconda soluzione, ed infatti il Governo presentò al Parlamento, che l'approvò, la legge 12 luglio 1950, con la quale si dispose che i depositanti di cauzioni commerciali avrebbero potuto chiederne il rimborso entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, che avvenne il 2 settembre 1950.

Senonchè successivamente si ravvisò la necessità di emanare norme di attuazione, talchè il Ministero del tesoro emise il decreto ministeriale 21 dicembre 1950, contenente disposizioni regolamentari circa questo servizio di rimborso. Neppure questo decreto sembrò sufficiente, tanto vero che in seguito la Cassa depositi e prestiti dovette diramare una sua circolare in data 4 maggio 1951, per chiarire ulteriormente le modalità da seguire da parte delle aziende per il rimborso delle cauzioni.

Allora praticamente è avvenuto che il via alla legge è stato dato non già dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dalla circolare della Cassa depositi e prestiti, che, come ho detto, risale al maggio del 1951.

Quindi il termine originariamente stabilito dalla legge, cioè un anno, praticamente è venuto a ridursi a pochi mesi. Tutto questo nuoce specialmente alle piccole aziende che, al contrario di quelle di una certa rilevanza, non dispongono di uffici amministrativi e legali che facilitino la preparazione della documentazione richiesta.

Molto opportunamente il senatore Tartufo ha preso l'iniziativa, con questo disegno di legge, di prorogare il termine entro cui può essere richiesto il rimborso della cauzione.

Senonchè, accettando la sua proposta che il termine di cui all'articolo 2 della legge 12 luglio 1950 decorra dalla data del decreto ministeriale di attuazione, 20 dicembre 1950, si arriverebbe solo al 20 dicembre 1951, data ormai troppo vicina perchè il disegno di legge risponda al suo scopo.

Io propongo allora che il termine decorra dalla data di emanazione della circolare della Cassa depositi e prestiti, cioè dal 3 maggio 1951.

Con questa modifica raccomando ai colleghi l'accoglimento della proposta.

PRESIDENTE. Desidero far rilevare due altre ragioni che militano in favore di questa proposta di legge.

Innanzitutto se non si concedesse questa proroga lo Stato si arricchirebbe di denari che non sono suoi. In secondo luogo osservo che coloro che hanno depositato le cauzioni un danno lo hanno già subito in seguito alla svalutazione della moneta, e quindi è opportuno che adesso riescano almeno a riavere quel che hanno versato.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non ho nulla in contrario all'approvazione di questa proposta di legge, però non credo che sia il caso di far riferimento ad una circolare ministeriale. Io credo più opportuno porre un termine fisso, e precisamente quello dell'anno finanziario, cioè il 30 giugno 1951.

ZIINO, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo unico risulterebbe, quindi, così formulato:

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, è prorogato al 30 giugno 1952.

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,25.